




Comune di CAPENA (RM)

Arrivo

Protocollo N°0014594 del 19-08-2013

Categoria 2 Classe 3



AL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRISTIANA MICUCCI

P.C.

AL RESPONSABILE SETTORE ATTIVITA' SOCIALI E SCOLASTICHE
SIG.RA CONCETTA SCOSCINA

Oggetto: istanza ai sensi dell'art. 43, 2° comma, del d. lgs. 267 del 2000.

Il sottoscritto Dr. Alessandro Ristich, Consigliere Comunale e capogruppo del Il Maestrale, essendo stato approvato in data 16-08-2013 in Consiglio Comunale il Regolamento Asilo Nido chiede spiegazioni.

Nell'art. 4 "criteri per le graduatorie" è riportata come priorità:

- " bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale, segnalata e/o documentata dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del bambino stesso;"

I punteggi di tale priorità dovrebbero essere riportati nel successivo art. 5 "definizione punteggi per graduatoria"

In tale art. 5 nella sezione situazione sociale si legge:

- "Presenza nel nucleo di familiari con disabilità e necessità di assistenza"

Nel comma riportato dell'art. 4 si prevede la presenza di una situazione sociale ed ambientale pregiudizievole. Tale pregiudizio implica anche una condizione di indigenza economica poiché la situazione ambientale, che riguarda nello specifico l'ambiente dove vive il bambino, non è adatto per un sano sviluppo psicofisico. Perché ciò sia possibile l'ambiente domestico deve mettere a disposizione del bambino calore umano, sicurezza, tranquillità e serenità nonché mezzi primari come riscaldamento, cibo e giochi educativi; l'assenza di questi elementi può essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del bambino. La situazione sociale, così come è posto l'argomento, implica una condizione di disagio economico e di adattamento ambientale sia interno che esterno non necessariamente legato alla presenza di disabilità, ma di seria gravità. **Tale situazione è quindi estremamente complessa e grave e posta così com'è implica addirittura l'allontanamento del bambino dal nucleo familiare (tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del bambino stesso)**

Nel comma riportato dell'art. 5 è contemplata la necessità di un supporto assistenziale (non necessariamente economico) nel caso di un nucleo le cui condizioni socio-ambientali non siano pregiudizievoli per un sano sviluppo psicofisico del bambino. Non è dunque prevista una situazione di indigenza ma solo la presenza di disabilità, in uno o più familiari, che prevedano supporto assistenziale. **Tale situazione è quindi meno complessa e grave e posta così com'è non prevede una segnalazione documentata dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali.**

Le due situazioni presentate non hanno nulla in comune e la prima non può in alcun modo identificarsi nella seconda, né per quanto riguarda analogie presunte sotto il profilo sociale, ambientale, sanitario e/o economico, né tantomeno per l'attribuzione di un punteggio o la classificazione in una graduatoria.

Essendo tale situazione ambigua che potrebbe portare a contenziosi si chiede pertanto che punteggio viene dato ai bambini appartenenti al comma riportato nell'art. 4 e precisamente

- “ bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale, segnalata e/o documentata dai servizi sociali operanti presso le strutture pubbliche territoriali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del bambino stesso;”

In fede

Capena 19-08-2013

Alessandro Ristich
Consigliere Comunale
Capogruppo del Maestrale

